

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1605/AV3 DEL 05/12/2013**

**Oggetto: VERTENZA ASUR Z.T. N. 8/F.G.+2- PROCEDIMENTO CIVILE N.526/05
LIQUIDAZIONE PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI AVV.TO FRANCO
FATICHENTI.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

- **VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- **RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- **VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

- 1) Di provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv.to Franco Faticenti, con studio in C.so Cavour, n. 86 – Macerata, della fattura n.9/2013 relativa alle prestazioni professionali rese nel giudizio di 1[^] Grado di fronte al Tribunale di Macerata, Sez. Dist. Civitanova Marche, promosso dai Sig.ri F.G e DS.F., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore F.A. (i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza);
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva di €50.347,83= trova copertura con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti ai C.E. n. 0202030101 “Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali”;
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

*IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3
(Dott. Enrico Bordoni)*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che alla spesa prodotta dal presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti al C.E. n. 0202030101 “Fondo rischi ed oneri processuali”.

Il Dirigente U.O.C. del Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n.1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. AFFARI LEGALI CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Normativa e Atti di Riferimento:

- La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 08.04.2004 n. 127;
- Determina del Direttore di Zona n. 55 del 15.03.2006 ;

Motivazione:

Con atto di citazione notificato in data 16.11.2005, i Sig.ri F.G. e DS.F., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore F.A. (i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza) citavano in giudizio l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, ex Zona Territoriale n. 8, allo scopo di sentirla condannare, previo accertamento delle responsabilità ascrivibili ai sanitari operanti al loro interno, al risarcimento dei danni occorsi al minore e ai suoi genitori, quantificati in €2.797.649,01, in relazione all'evento lesivo che ne ha determinato l'invalidità permanente al 100%, in seguito alla vaccinazione obbligatoria effettuata presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Recanati;

La causa veniva incardinata presso il Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, al numero 526/2005, di fronte al G.I. Dr. Corrado Ascoli;

Si costituiva l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con atto n. 55 del 14.03.2006, del Direttore di Zona Territoriale n. 8, che affidava l'incarico della difesa all'Avv.to Franco Fatichenti, che contestava la responsabilità dell'ente convenuto, domandando il rigetto della domanda e chiamando in causa le Compagnie di Assicurazione dalle quali l'Azienda intendeva essere manlevata;

Il giudizio proseguiva fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. In data 18.01.2012 veniva emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, la sentenza n. 24/2012;

Il Tribunale non ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'Asur Marche (ex ZT.n.8), e di conseguenza ha respinto la domanda di condanna promossa dagli attori nei confronti della stessa ed, altresì, ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di CTU, alla refusione delle spese di lite in favore di ASUR Marche, compensando integralmente le spese di lite nel rapporto processuale con l'Assicurazione Assitalia Spa, chiamata in causa;

Il Giudice ha liquidato per spese legali da riconoscere all'Avv.to Fatichenti, la somma di Euro 14.477,08 oltre accessori di legge. Che tale somma è stata richiesta con nota prot. n. 44348 del 28/05/2012 alla controparte ma è rimasta inevasa e che è stato interposto appello alla sentenza di 1° grado con richiesta di sospensiva dell'esecutività, alla sentenza n. 24/2012, rigettata dal Giudice in data 11/12/2012;

Con nota del 19.04.2013, acquisita al protocollo n. 31853 del 23.04.2013, l'Avv.to Franco Fatichenti ha richiesto il pagamento della parcella per l'attività prestata in detto giudizio di 1° Grado, allegando la relativa nota spese pari a € 50.347,83 = (netto 40.468,60= a cui sono da aggiungere IVA e Cap come per legge) e riepilogate nella fattura n.9/2013;

Con successiva e-mail il legale sollecitava il pagamento della fattura emessa con iva ad esigibilità differita, inviando il parere richiesto al Consiglio dell'Ordine per la congruità della parcella;

La parcella risulta redatta sulla scorta della tariffa forense, relativa al periodo di riferimento ed è superiore rispetto alla cifra liquidata dal Giudice. Dalla documentazione prodotta emerge che nel calcolo dei diritti ed onorari sono stati adottati i valori medi secondo quanto previsto dal tariffario forense relativamente al valore della controversia ed all'attività svolta quale è desumibile dagli atti di causa e pertanto, possono essere ritenuti coerenti ed adeguati alla luce dei parametri di riferimento e precisamente il valore della richiesta risarcitoria, come da atto introduttivo e alle attività effettivamente svolte, l'impegno richiesto, la complessità della vertenza, in merito alle situazioni di fatto e di diritto in ragione del numero delle controparti e dei contrapposti interessi in gioco;

Visto il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, espresso nella seduta del 15.04.2013, che ha parzialmente ridotto gli onorari proposti, ritenendo congrue le seguenti somme:

onorari congrui	€	25.213,00
diritti conformi a tariffa	€	9.320,00
spese imponibili congrue	€	62,50
spese non imponibili congrue	€	176,58
spese generali da liquidare	€	4.316,62

Vista la nota prot. n. 21604|11/10/2013|ASUR/DG|P della Direzione Asur Marche inviata alla sottoscritta Responsabile del procedimento con invito a predisporre quanto necessario per il pagamento della fattura n. 9/2013;

Considerato che con nota prot n. 83220 del 30/10/2013 a firma congiunta del Direttore di Area Vasta3 e del Direttore dell'U.O. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo veniva richiesto al legale Avv.to Fatichenti di rimodulare la parcella nell'ottica di una migliore riconduzione del "valore della causa" avuto riguardo al valore effettivo della controversia, ritenendo che avrebbe dovuto determinarsi in base al "decisum" piuttosto che al "deductum"; la richiesta veniva anche motivata al fine di instaurare un confronto tra difensore e cliente al fine di trovare un criterio equitativo consensuale nell'ottica delle esigenze di bilancio dell'Ente, soggetto alla legge di stabilità finanziaria e quindi della spending review;

Che successivamente lo stesso studio legale chiedeva un incontro che si teneva in data 19/11/2013 con il Direttore di Area Vasta e il Dirigente dell'U.O.C., presso la sede di Macerata, finalizzato ad un confronto sul tema, il cui esito è risultato però del tutto infruttuoso per l'Azienda;

Con nota del 02/12/2013 l'Avv.to Fatichenti trasmetteva l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado (Trib. MC 526/05, sent. N. 24/2012) e l'ordinanza di scioglimento della riserva nel giudizio di 2° grado (C. App. R.G. 777/12) dove si disponeva il richiamo a chiarimenti del CTU Prof. Giuseppe Fortuni, rinviando per tale adempimento all'udienza istruttoria del 17/12/2013 ore 13.00;

Ritenuto, pertanto alla luce di quanto sopra espresso di dover adottare apposito atto di liquidazione della fattura n. 9 del 19.04.2013 emessa dall'Avv.to Fatichenti Franco in conformità al parere espresso dal Consiglio dell'Ordine Forense e contestualmente richiedere la refusione delle spese legali alla parte soccombente nel giudizio di 1° grado, si propone l'adozione della seguente **DETERMINA**:

- Di provvedere alla liquidazione in favore dell'Avv.to Franco Fatichenti, con studio in C.so Cavour, n. 86 – Macerata, della fattura n.9/2013 relativa alle prestazioni professionali rese nel giudizio di 1° Grado di fronte al Tribunale di Macerata, Sez. Dist. Civitanova Marche, promosso dai Sig.ri F.G e DS.F., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore F.A. (i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali ed i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato al presente atto che non viene pubblicato per motivi di riservatezza);
- Di dare atto che la spesa complessiva di €50.347,83 = trova copertura con gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti ai C.E. n. 0202030101 “Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali”;
- Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii;
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

***Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Valchiria Capozucca)***

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 3.

**Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo
(Dott. Franco Copparo)**

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati personali